



**Città di Tempio Pausania**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI  
BUONI PASTO SOSTITUTIVI  
AI DIPENDENTI DEL COMUNE**

## Indice

ART. 1 PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 2 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	3
Art. 3 DIRITTO AL BUONO PASTO.....	3
Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	4
Art.5 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO.....	5
Art.6 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO.....	5
Art.7 TERMINE DI PRESCRIZIONE.....	5
Art.8 DISPOSIZIONI FINALI.....	5

## ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Tempio Pausania, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il Segretario Generale, il personale dirigente e non dirigente rispettivamente agli artt. 50 – 51 del CCNL 16/05/2001, agli artt. 33 e 34 del CCNL 23 Dicembre 1999 e agli artt. 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000.
2. Il Comune di Tempio Pausania, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di ticket restaurant (buoni pasto) **in formato elettronico**.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati con il fornitore del servizio.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

## Art. 2 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il valore nominale del ticket restaurant è di € **6,00 (euro sei)** pari ai 2/3 del costo di un singolo pasto; il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. Il valore nominale del buono pasto **elettronico** stabilito al comma 1, essendo inferiore al limite stabilito dalla legge, non costituisce reddito da lavoro dipendente.

## Art. 3 DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full time e part time, nonché il personale comandato presso l'Ente.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
  - b) È necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
  - c) L'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle **sette** ore effettive, delle quali almeno **due** prestate nelle ore pomeridiane. Concorrono al raggiungimento delle **sette** ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dal CCNL per:
    - **allattamento** (equiparate a ore di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 151/2001);

- **permessi ex Legge 104/1992 a ore** per giorno;
  - **permessi per visite mediche ad ore** (art. 35 CCNL 21/05/2018)
  - **vista medica periodica obbligatoria** (c.d. sorveglianza sanitaria);
  - **attività sindacale** (assemblee sindacali, permessi utilizzati dai dirigenti sindacali, permessi RSU per incontri di contrattazione);
  - **comando professionale breve** (all'interno dell'orario di lavoro – cod. Presenze 20).
- d) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare l'**entrata** in servizio, in **uscita** per la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'**entrata** per effettuare l'orario pomeridiano ed infine l'**uscita** dal servizio.
- e) Il conteggio dei buoni spettanti (**max 10 mese/dipendente**) viene effettuato dal sistema elettronico automatizzato delle presenze sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura. E' fatta eccezione per il segretario generale e il personale impegnato fuori sede e/o in servizio istituzionale che non consente la timbratura. Per detto personale vi provvederà, su richiesta documentata ed autorizzata dal responsabile, il servizio centralizzato delle presenze, mentre il Segretario Generale presenterà all'ufficio presenze apposita autodichiarazione giustificativa.
- f) La fascia di tempo entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle ore **13,30** alle ore **16,00**, salvo eccezioni debitamente autorizzate e sempre rispettando il limite **minimo dei trenta minuti e massimo delle due ore**;
- g) il numero massimo mensile individuale di buoni riconoscibili è pari a **10** anche in presenza di situazioni positive superiori.
3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
- a) Effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri previsti dal comma 2.
- b) Nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro pomeridiano.
4. L'erogazione del buono pasto non spetta invece ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di missione e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

#### **Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Per quanto riguarda il personale turnista e/o il personale che svolge orari di lavoro particolari, il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso degli stessi requisiti di cui al precedente articolo 3 con la sola precisazione che i termini "mattino" – "pomeriggio" vanno intesi in senso alternato in relazione al turno ordinario di lavoro assegnato.

#### **Art.5 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO**

1. La spendibilità dei buoni pasto negli esercizi convenzionati avverrà tramite l'utilizzo di

specifiche card ricaricabili consegnate dal fornitore e distribuite dall'Amministrazione all'avvio del servizio.

2. Gli esercizi convenzionati rientrano nelle seguenti tipologie:
  - Bar, ristorante, self service, tavola calda, trattorie, fast food, ecc.;
  - Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (gastronomie, market, alimentari, supermercati, etc..).
3. L'Amministrazione si impegna a promuovere la spendita dei buoni pasto presso tutti gli esercizi del territorio comunale al fine di dare pari opportunità economica agli esercenti e, contemporaneamente, la più ampia scelta senza vincoli ai dipendenti utilizzatori.
4. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli artt. 3 e 4.
5. I buoni pasto saranno accreditati ai dipendenti mediante il sistema elettronico entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
6. L'Ufficio, tuttavia, in relazione alle specificità delle condizioni contrattuali con il fornitore del servizio (*vedi convenzione CONSIP*), si riserva di anticipare o posticipare il periodo di accredito previa tempestiva comunicazione tramite la rete intranet dell'Ente.

## **Art.6 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO**

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della smart - card il dipendente sarà tenuto alla immediata segnalazione all'ufficio personale che provvederà a informare **tempestivamente** il Fornitore di tale circostanza ed il Fornitore, entro i termini contrattuali dalla ricezione della comunicazione, provvederà a bloccare/sostituire la card.

## **Art.7 TERMINE DI PRESCRIZIONE**

1. I buoni pasto devono essere utilizzati dai dipendenti entro il termine perentorio e inderogabile contrattualmente stabilito con il fornitore. Tutti coloro che non utilizzeranno i ticket restaurant entro tale termine vedranno decadere automaticamente il loro diritto al buono pasto, che rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente.

## **Art.8 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contrattuali in materia e alle clausole contrattuali previste nelle convenzioni CONSIP di riferimento alle quali l'Amministrazione di volta in volta aderisce, oppure agli atti gara redatti in proprio in assenza di convenzioni valide.